



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF068

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>MODELLO IRAP 2019 – LE PRINCIPALI NOVITÀ</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ISTRUZIONI MOD. IRAP 2019 - PROV. 30/01/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/04/2019</b>

Sintesi: il Modello IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) presenta alcune novità, tra cui si segnalano:

- termini di presentazione
- frontespizio:
- indicatori ISA
- quadri IQ (Persone fisiche), IP (Società di persone) e IC (Società di capitali)
- variazioni fiscali previste per i vari quadri
- quadro IS (Prospetti vari).

Il Prov. 30/01/2019 ha approvato il Mod. Irap 2019 e relative istruzioni da utilizzare per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2018.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO

**PRESENTAZIONE:** l'invio telematico (in via diretta o tramite intermediario abilitato) deve intervenire:

- ➔ **entro il 30/09/2019:** per **persone fisiche, società semplici, SNC/SAS, società ed associazioni** ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR (fermi restando i termini previsti dall'art. 5-bis del DPR 322/1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- ➔ **entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo:** per i soggetti **IRES** e le **pubbliche amministrazioni**; a tal fine:
  - non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio/rendiconto
  - ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta

Esempio: una Srl con periodo d'imposta:

- ✓ coincidente con l'anno solare: dovrà presentare la dichiarazione entro il 30/09/2019;
- ✓ 1/07/2018-30/06/2019: dovrà presentare la dichiarazione entro il 31/03/2020.

**Nota:** si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva disposto il **differimento al 31 ottobre per il solo periodo 2017**, al fine di evitare una sovrapposizione con la presentazione dello spesometro.

A partire dal periodo d'imposta 2018 il **termine di presentazione delle dichiarazioni** torna ad essere ordinariamente in scadenza al 30 settembre.

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento del saldo e 1° acconto va effettuato

- **Soggetti IRPEF:**
  - in generale entro il 30/06 dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;
  - nel caso di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, ecc.): entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
- **Soggetti IRES:** per i soggetti IRES che approvano il bilancio/rendiconto
  - entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio: **entro l'ultimo giorno** del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 7-quater c. 19 D.L. 193/2016), indipendente sia "solare" o meno
  - oltre i termini ordinari (invocando le "particolari esigenze"): effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione.

**Mancata approvazione:** ove il bilancio/rendiconto non risulti approvato nei termini anzidetti, i versamenti rimangono dovuti nei medesimi termini e cioè entro

- in assenza delle “particolari esigenze”: l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo
- in presenza delle “particolari esigenze”: l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarebbe dovuto essere approvato

**Esempi:** SRL con periodo solare e approvazione bilancio

- ✓ **in data 30/04/2019 (120 gg):** effettua i versamenti entro il 30/06/2019 (lo stesso termine va osservato in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30/04/2019)
- ✓ **in data 30/06/2019 (180 gg per particolari esigenze):** effettua i versamenti entro il 31/07/2019 (lo stesso termine va osservato in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30/06/2019)

**Differimento di 30gg:** i versamenti possono essere differiti di **30 giorni**, scontando la maggiorazione dello 0,40%.



**ATTENZIONE:** posto che il 30/06/2019 cade di domenica, il termine di versamento **slitta al 1/07/2019**; il termine con il differimento di 30gg scade, poi, al 31/07/2019.

**Rateizzazione:** è ammesso rateizzare il versamento del saldo Irap e del 1° acconto 2019 fino al massimo a novembre 2019, con applicazione di scadenze ed interessi riportati di seguito:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1 <sup>a</sup>	1 luglio	0,00	31 luglio	0,00
2 <sup>a</sup>	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18
3 <sup>a</sup>	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51
4 <sup>a</sup>	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84
5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17
6 <sup>a</sup>	18 novembre	1,49		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

**COMPENSAZIONI:** l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IRAP per importi superiori a € 5.000:

- può iniziare fin dal 1/01/2019 (cioè anche prima dell'invio del Modello Irap)
- richiede l'apposizione del **visto di conformità** sul modello
- questo andrà inviato dal “certificatore” o dallo studio associato/società di servizi/Spt di cui fa parte quest'ultimo




**Nota:** per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell'acconto 2019, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non riportate nella tabella allegata alle istruzioni al Mod. IRAP 2019, lo stesso deve essere determinato o con il metodo storico o con quello previsionale.

## FRONTESPIZIO

I **codici** da utilizzare per la compilazione della casella “**Eventi eccezionali**” sono stati così **modificati**:

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Eventi eccezionali
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	

MOD.	Cod.	DESCRIZIONE
IRAP 2019	1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura
		Soggetti residenti nel Comune di Genova
	2	 <b>Nota:</b> il D.M. 6/09/2018 ha previsto, per i soggetti che, alla data del 14/08/2018, avevano la residenza ovvero la sede legale/operativa nel territorio del comune di Genova colpito dal crollo del viadotto Morandi, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 14/08/2018 ed il 1/12/2018; i contribuenti interessati risultano dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. modificato dal D.M. 6/12/2018.
	3	Soggetti residenti nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (LI)
	4	Soggetti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017
	5	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
IRAP 2018	1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura
	2	Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24/08/2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
	3	Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa
	4	Soggetti colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
	5	Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 18/01/2017
	6	Soggetti residenti nei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (LI)
	7	Soggetti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 21/08/2017
	8	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

## INDICATORI ISA

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2018,

- gli **esercenti arti/professioni ed attività di impresa** che esercitano attività economiche per le quali risultano **approvati** gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**)
- sono tenuti alla **presentazione del relativo modello**.

**Nota:** per i periodi d'imposta di applicazione degli ISA,

- i **contribuenti** possono **indicare** nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili**, rilevanti per determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,
- per **migliorare** il profilo di affidabilità nonché per l'accesso al regime premiale previsto per gli ISA.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP.

Il **D.M. 28/12/2018** prevede che sulla base degli indici approvati è **espresso**, su una scala da 1 a 10,

- il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente,
- anche al fine di consentire **l'accesso al regime premiale** ex c. 11, art. 9-bis, del D.L. 50/2017.

Inoltre, è previsto che, **con Provv. dell'Agenzia**,

- siano **correlati** ai **diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli ISA
- specifici benefici premiali**, tra i quali si evidenziano, con riferimento all'IRAP,

REGIME PREMIALE ISA AI FINI IRAP
Esonero dall'apposizione del visto di conformità
<ul style="list-style-type: none"> <li>per la <b>compensazione di crediti</b> per un importo <b>non superiore a € 20.000 annui</b></li> </ul>
Esclusione dell'applicazione delle discipline delle <b>società non operative e società in perdita sistematica</b>

Le **novità** relative agli **ISA** sono state recepite nella **compilazione dei Quadri** di seguito indicati:

QUADRO	ANNOTAZIONI																																				
IQ-IP-IE	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Maggiori ricavi</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Maggiori compensi</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> </table>	Maggiori ricavi	Maggiori compensi	1	2	.00	.00																														
Maggiori ricavi	Maggiori compensi																																				
1	2																																				
.00	.00																																				
IC	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Codice identificativo del soggetto</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ISA: ulteriori componenti positivi</div> <div style="text-align: right;">.00</div>																																				
IQ-IP-IE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Sez. V Esercenti arti e professioni</td><td style="width: 20%;">IQ50</td><td style="width: 40%;">Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica</td><td style="width: 20%; text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IQ51</td><td>Costi inerenti all'attività esercitata</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IQ52</td><td>Valore della produzione (IQ50 – IQ51)</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td>Sez. V Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni</td><td>IP56</td><td>Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IP57</td><td>Costi inerenti all'attività esercitata</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IP58</td><td>Valore della produzione (IP56 – IP57)</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td>Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni</td><td>IE43</td><td>Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IE44</td><td>Costi inerenti all'attività esercitata</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> <tr> <td></td><td>IE45</td><td>Valore della produzione (IE43 – IE44)</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> </table> <p>Nel <b>rigo IQ50/IP56/IE43</b> sono ricompresi gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA indicati nella col. 2 dell'apposito rigo posto all'inizio del Quadro.</p> <p>La <b>dichiarazione degli ulteriori componenti positivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non comporta l'applicazione di <b>sanzioni e interessi</b> purché il <b>versamento delle relative imposte</b></li> <li>▪ sia effettuato <b>entro il termine e con le modalità</b> previsti per il <b>versamento a saldo delle imposte</b> sui redditi, con facoltà di effettuare il rateizzo delle somme dovute a titolo di saldo/acconto imposte.</li> </ul>	Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00		IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	.00		IQ52	Valore della produzione (IQ50 – IQ51)	.00	Sez. V Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni	IP56	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00		IP57	Costi inerenti all'attività esercitata	.00		IP58	Valore della produzione (IP56 – IP57)	.00	Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00		IE44	Costi inerenti all'attività esercitata	.00		IE45	Valore della produzione (IE43 – IE44)	.00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00																																		
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	.00																																		
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 – IQ51)	.00																																		
Sez. V Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni	IP56	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00																																		
	IP57	Costi inerenti all'attività esercitata	.00																																		
	IP58	Valore della produzione (IP56 – IP57)	.00																																		
Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	.00																																		
	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata	.00																																		
	IE45	Valore della produzione (IE43 – IE44)	.00																																		

### QUADRI IQ E IP – PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

Le **novità** relative alla compilazione dei **Quadri IQ/IP**

RIGO	COMPONENTI NEGATIVI																		
IQ10	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>IQ10 Totale componenti negativi</div> <div>Componenti detassati</div> <div>Regime agevolato</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td><td style="width: 25%; text-align: center;">2</td><td style="width: 25%; text-align: center;">3</td><td style="width: 25%; text-align: center;">4</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> </table> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Col.</th><th style="width: 90%;">CONTENUTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Soggetti con sede/unità locali nel territorio dei Comuni ex art. 1 D.L. 189/2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016), che abbiano subito danni dal sisma, verificati con perizia asseverata: contributi/indennizzi connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione/contabilizzazione (<b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b> (l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di aiuti di Stato)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 <span style="color: red;">(NEW)</span></td><td> <b>Contributi/indennizzi/risarcimenti connessi al crollo del ponte Morandi nel Comune di Genova, avvenuto il 14/08/2018</b> (le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti de minimis): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di qualsiasi natura, a prescindere dalle modalità di fruizione/contabilizzazione (<b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b></li> <li>▪ per i soggetti privati, proprietari/titolari di diritti di godimento o residenti/domiciliati o che hanno sede/unità locali in immobili che abbiano subito danni dal crollo, verificati con perizia asseverata.</li> </ul> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Contribuenti che <b>nel periodo 2019 intendono avvalersi del regime forfetario</b> ex L. 190/2014: l'ammontare dei <b>componenti negativi relativi ad esercizi precedenti</b> a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in ossequio alle disposizioni del TUIR</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Somma dei componenti negativi indicati nei rigi IQ5-IQ9, aumentata degli importi di col. 1, 2 e 3</td></tr> </tbody> </table>	1	2	3	4	.00	.00	.00	.00	Col.	CONTENUTO	1	Soggetti con sede/unità locali nel territorio dei Comuni ex art. 1 D.L. 189/2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016), che abbiano subito danni dal sisma, verificati con perizia asseverata: contributi/indennizzi connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione/contabilizzazione ( <b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b> (l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di aiuti di Stato)	2 <span style="color: red;">(NEW)</span>	<b>Contributi/indennizzi/risarcimenti connessi al crollo del ponte Morandi nel Comune di Genova, avvenuto il 14/08/2018</b> (le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti de minimis): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di qualsiasi natura, a prescindere dalle modalità di fruizione/contabilizzazione (<b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b></li> <li>▪ per i soggetti privati, proprietari/titolari di diritti di godimento o residenti/domiciliati o che hanno sede/unità locali in immobili che abbiano subito danni dal crollo, verificati con perizia asseverata.</li> </ul>	3	Contribuenti che <b>nel periodo 2019 intendono avvalersi del regime forfetario</b> ex L. 190/2014: l'ammontare dei <b>componenti negativi relativi ad esercizi precedenti</b> a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in ossequio alle disposizioni del TUIR	4	Somma dei componenti negativi indicati nei rigi IQ5-IQ9, aumentata degli importi di col. 1, 2 e 3
1	2	3	4																
.00	.00	.00	.00																
Col.	CONTENUTO																		
1	Soggetti con sede/unità locali nel territorio dei Comuni ex art. 1 D.L. 189/2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016), che abbiano subito danni dal sisma, verificati con perizia asseverata: contributi/indennizzi connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione/contabilizzazione ( <b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b> (l'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di aiuti di Stato)																		
2 <span style="color: red;">(NEW)</span>	<b>Contributi/indennizzi/risarcimenti connessi al crollo del ponte Morandi nel Comune di Genova, avvenuto il 14/08/2018</b> (le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti de minimis): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di qualsiasi natura, a prescindere dalle modalità di fruizione/contabilizzazione (<b>non concorrono</b> alla base imponibile Irap) <b>ricompresi tra i componenti positivi di cui al rigo IQ4</b></li> <li>▪ per i soggetti privati, proprietari/titolari di diritti di godimento o residenti/domiciliati o che hanno sede/unità locali in immobili che abbiano subito danni dal crollo, verificati con perizia asseverata.</li> </ul>																		
3	Contribuenti che <b>nel periodo 2019 intendono avvalersi del regime forfetario</b> ex L. 190/2014: l'ammontare dei <b>componenti negativi relativi ad esercizi precedenti</b> a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in ossequio alle disposizioni del TUIR																		
4	Somma dei componenti negativi indicati nei rigi IQ5-IQ9, aumentata degli importi di col. 1, 2 e 3																		
IP10	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>IP10 Totale componenti negativi</div> <div>Componenti detassati</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1</td><td style="width: 25%; text-align: center;">2</td><td style="width: 25%; text-align: center;">3</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td><td style="text-align: right;">.00</td></tr> </table> </div>	1	2	3	.00	.00	.00												
1	2	3																	
.00	.00	.00																	

Col.	CONTENUTO
1 e 2	Il contenuto degli componenti da riportare nelle col. 1 e 2 è lo stesso di quello indicato (in precedenza) per la compilazione del rigo IQ10, col. 1 e 2, cui si rinvia.
3	Somma dei componenti negativi indicati nei righe IP5-IP9, aumentata degli importi di col. 1 e 2

### QUADRI IC – SOCIETÀ DI CAPITALI

Le **Sez. II** “Banche e altri soggetti finanziari” del **Quadro IC**, recepisce le **modifiche** previste dall’**art. 12, D.lgs. 142/2018**, che **ridefinisce**, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la **nozione di intermediari finanziari**, delle **holding finanziarie e non finanziarie**.

La nuova definizione di intermediari si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti. In particolare, il citato art. 12:

- interviene sulle **disposizioni del TUIR/IRAP** al fine di sostituire il riferimento agli enti creditizi e finanziari con quello agli intermediari finanziari;
- **introduce nel TUIR l’art. 162-bis** che fornisce una definizione degli intermediari finanziari valida ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

INTERMEDIARI FINANZIARI	Soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del D.lgs. 38/2005, e soggetti con stabile organizzazione in Italia aventi le stesse caratteristiche	
	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari diversi da quelli sopra indicati	
	Confidi (art. 112-bis, TUB) e operatori del microcredito (art. 111, TUB)	
SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE	FINANZIARIA	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari
	NON FINANZIARIA E ASSIMILATI	Soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
		Soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, come definita dal D.M. 53/2015 (emanato in attuazione delle norme del TUB per tale tipo di attività)
L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50% del totale.		
L'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale		

**Nota:** le nuove definizioni di intermediari ai fini IRAP si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2018.

Inoltre, la **legge di bilancio 2019**, per gli enti finanziari (**Sez. II**) e imprese di assicurazione (**Sez. III**), ha disposto:

- ➔ che la **deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi** prevista, ai fini IRAP, dall'art. 16, del D.L. 83/2015, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2018,
- ➔ **è differita al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026.**

Il differimento **non incide sulla determinazione dell'acconto IRAP** dovuto per il periodo 2018.

Ai sensi dell’**art. 16, D.L. 83/2015**, in via transitoria, per il 1° periodo di applicazione del co. 6 del citato art. 16, le rettifiche e riprese di valore nette sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. L'eccedenza, insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta al 31/12/2013 e non ancora dedotte, sono deducibili per il loro ammontare nella seguente misura:

ANNI	2016	2017	2018	2019-2024	2025	2026
%	5%	8%	0%	12% (annuo)	5%	10%



**Nota:** si ricorda che il citato art. 16, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione, aveva fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione della disciplina.

Per le **SIM**, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% (legge di bilancio 2018).

IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	2

## VARIAZIONI FISCALI PREVISTE PER I VARI QUADRI

Le **novità** relative variazioni fiscali riguardano:

- quelle previste dalla **legge di bilancio 2019** relative alle **perdite su crediti IFRS 9**;
- quelle relative all'introduzione degli **ISA**, **crollo del ponte di Genova** e i **redditi da locazione**.

### PERDITE SU CREDITI IFRS 9

La col. 2 aggiunta al rigo IC56 recepisce le novità previste dalla legge di bilancio 2019 relative alle **perdite su crediti per i soggetti che adottano l'IFRS 9**. In particolare, viene previsto che:

- ➔ i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9, nei confronti della clientela,
- ➔ sono deducibili dalla base imponibile IRAP per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.



**DECORRENZA:** la medesima legge di bilancio 2019 stabilisce che, in deroga al principio dell'irretroattività delle norme tributarie, le disposizioni introdotte si applicano in sede di **prima applicazione dell'IFRS9**, anche se effettuata prima del 1/01/2019.

Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento			
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	1	2	3

RIIGO	CONTENUTO
IC56, col. 2	Per i soggetti di cui agli artt. 6 (banche e intermediari finanziari) e 7 (imprese di assicurazione), la quota deducibile (10%) nel periodo d'imposta 2018 dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS, relativi ai crediti verso la clientela.

### ALTRE VARIAZIONI FISCALI

Le **novità** relative alla compilazione dei **Quadri di seguito indicati** riguardano l'introduzione di **nuovi codici** relativi alle **variazioni fiscali**.

A tal fine, per la **determinazione** del valore della produzione **Irapp** ai sensi degli artt. 5, 6 e 7, del D.lgs. 446/1997, nei **Quadri IQ, IP, IC o IE**, sono stati **aggiunti nuovi codici e rinumerati quelli esistenti**:



RIGO	ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO																	
IQ33	IQ33 Altre variazioni in aumento	1	2		3	4		5	6									
		7	8		9	10		11	12									
		13	14		15	16		17	18									
																19		,00
IP37	IP37 Altre variazioni in aumento	1	2		3	4		5	6									
		7	8		9	10		11	12									
		13	14		15	16		17	18									
																19		,00
IC51	IC51 Altre variazioni in aumento	1	2		3	4		5	6									
		7	8		9	10		11	12									
		13	14		15	16		17	18									
																19		,00
IE26	IE26 Altre variazioni in aumento	1	2		3	4		5	6									
		7	8		9	10		11	12									
		13	14		15	16		17	18									
																19		,00

COD.	ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
1	<p><b>Spese per il personale dipendente/assimilato</b>, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini IRAP.</p> <p><b>Nota:</b> nelle istruzioni dell'anno scorso si faceva riferimento alle spese per il personale qualora classificato in voci diverse da quelle di cui alla lett. B), n. 9), del C.E</p>
2 (NEW)	<p>Gli <b>ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA</b>, non annotati nelle scritture contabili e indicati nella col. 1 dell'apposito rigo posto all'inizio del quadro.</p> <p><b>Nota:</b> nella dichiarazione dell'anno scorso, i maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all'adeguamento agli studi di settore, venivano indicati con il cod. 3.</p>
3 (ex 4)	<b>Contributi erogati in base</b> a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del C.E. rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile
4 (ex 5)	Quote di <b>ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali</b> , indeducibili ex co. 7, art. 36, D.L. 223/2006
5 (ex 6)	Costi e spese di beni/prestazioni direttamente utilizzati per il <b>compimento di atti/attività qualificabili come delitto non colposo</b> per il quale il PM abbia esercitato l'azione penale o qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ex art. 424 del CPP ovvero sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 del CP
6 (ex 7)	<b>Oneri finanziari e spese per il personale</b> sostenuti per la realizzazione, con <b>lavori interni</b> , delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del C.E.
11	Quota del <b>valore della produzione</b> riferita <b>all'attività agricola esclusa</b>
99	Altre variazioni in aumento non espressamente elencate

RIGO	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE																								
IQ37	IQ37 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6																		
		7	8	9	10	11	12																		
		13	14	15	16	17	18																		
		19	20	21	22	23	24																		
		25																							
IP43	IP43 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6																		
		7	8	9	10	11	12																		
		13	14	15	16	17	18																		
		19	20	21	22	23	24																		
		25																							
IC57	IC57 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6																		
		7	8	9	10	11	12																		
		13	14	15	16	17	18																		
		19	20	21	22	23	24																		
		25																							
IE30	IE30 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6																		
		7	8	9	10	11	12																		
		13	14	15	16	17	18																		
		19	20	21	22	23	24																		
		25																							

COD.	TIPOLOGIA	ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
12 (NEW)	PONTE DI GENOVA	Contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo del Ponte di Genova (per la descrizione si rinvia a quanto riportato al cod. 2 del rigo IQ10)
13 (NEW)	REDDITI DA LOCAZIONE CON CLAUSOLE	La quota dei redditi derivanti da contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti e di vendita con riserva di proprietà degli alloggi sociali che in base al co. 5-bis, art. 8, del D.L. 47/2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>non concorre alla formazione del valore della produzione netta</li> <li>nella misura del 40%, stipulati dopo la data di entrata in vigore del citato co. 5-bis</li> </ul> L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

### QUADRO IS – PROSPETTI VARI

Le novità relative al Quadro IS riguardano:

- Sez. I “**Deduzioni art. 11 D.lgs. 446/1997**”: **abrogazione, dal 1/01/2019**, delle disposizioni relative alle **maggiori deduzioni** per i lavoratori **dipendenti** impiegati nelle **regioni del SUD**
- Sez. XII “**Zone franche urbane**”: le **agevolazioni** per i **territori colpiti da calamità naturali**
- Sez. XV “**Patent box**”: **recupero a tassazione** delle **plusvalenze** di periodi precedenti
- Sez. XVI “**Credito d'imposta** (art. 1, co. 21, L. 190/2014)”: **abrogazione, dal 1/01/2019**, delle disposizioni relative al **credito d'imposta IRAP del 10%** per **soggetti passivi senza dipendenti**
- Sez. XVIII “**Aiuti di Stato**”: va compilato dai **soggetti** che hanno **beneficiario di aiuti di Stato**.

### DEDUZIONE SPESE PER IL PERSONALE

Nella **Sez. I** si registrano le seguenti novità:

- l'**abrogazione, dal 1/01/2019**, della **maggiore deduzione di € 15.000 (elevata a € 21.000)** per le **lavoratrici** e per i **lavoratori di età inferiore a 35 anni**, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (**modifica ex L. 145/2018**);

**Nota:** per effetto di tale modifica (che ha interessato il co. 1, lett. a), n. 3), art. 11, D.lgs. 446/97), dal 1/01/2019 si applicherà la deduzione ordinaria ex lett. a), n. 2): € 7.500, su base annua, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, aumentato a € 13.500 per le lavoratrici nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. I soggetti con periodo d'imposta non solare devono tener conto della disposizione abrogata al 31/12/2018.

- **deduzione integrale**, in luogo dell'ordinaria deducibilità del 70%, per l'anno **2018** del **costo dei lavoratori stagionali** (**modifica prevista dalla L. 205/2017**):

**Nota:** si ricorda che la suddetta deduzione è ammessa per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore nell'arco di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97 IS1		Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	
							,00
IS2		Deduzione forfetaria	1		Soggetti al "de minimis"	Deduzione	
					di cui 2		,00
					3		,00
IS3		Contributi previdenziali ed assistenziali	1		2	Deduzione	
							,00
IS6		Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	
							,00
IS7		Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		Lavoratori stagionali	Deduzione	
					di cui 2		,00
					3		,00
IS8		Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3					,00



## ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Nella **Sez. XII**, relativa alle **Zone franche urbane**, si registrano, tra l'altro, le novità relative alla **proroga delle agevolazioni** previsti per i **territori colpiti da calamità naturali**.

Sez. XII Zone franche urbane	IS80	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota	Ammontare agevolazione 0,00
		Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			0,00

**Codici "Zona" aggiunti**  

61	Sisma Centro Italia bis
62	Genova

ZFU	ANNOTAZIONI
<b>Comuni colpiti dagli eventi sismici</b>	<p>Vengono recepite le <b>novità previste dalla L. 205/2017</b> che ha modificato la disciplina per la concessione delle <b>agevolazioni fiscali alle imprese</b> che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'all. 2 del D.L. 189/2016 <b>colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016</b>.</p> <p><b>NEW LEGGE DI BILANCIO 2018:</b> viene previsto che, <b>per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, le agevolazioni si applicano anche qualora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>riduzione del fatturato del 25%</b> si sia verificata nel <b>periodo dall'1/11/2016 al 28/02/2017</b></li> <li>✓ rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.</li> </ul>
<b>Non comprese nell'ex obiettivo Convergenza</b>	<p>Per le <b>ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14/2009 non comprese nell'ex obiettivo Convergenza (ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant'Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'<b>agevolazione</b> spetta alle micro e piccole imprese e professionisti</li> <li>▪ in possesso dei requisiti ex art. 20-bis, D.M. 10/04/2013 (Circ. n. 172230/2018 Mise).</li> </ul>
<b>Genova</b>	<p>Per la <b>ZFU istituita ex art. 8 DL 109/2018 nel territorio di Genova, l'agevolazione spetta alle imprese</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in possesso dei requisiti ex co. 2 del citato art. 8;</li> <li>▪ che <b>avviano</b> la propria <b>attività</b> nella ZFU entro il <b>31/12/2019</b>.</li> </ul> <p><b>NEW LEGGE DI BILANCIO 2019:</b> ha previsto che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una <b>riduzione del fatturato</b> all'interno della <b>ZFU della Città di Genova</b> siano <b>concesse anche per l'esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il 1° anno di attività</b>, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31/12/2019.</p>
<b>Lombardia</b>	<p>Per la <b>ZFU della Lombardia</b>, le <b>esenzioni</b> sono state concesse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per l'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. 208/2015</li> <li>▪ e sono state <b>prorogate fino al 31/12/2019 dalla L. 205/2017</b>.</li> </ul>
<b>Sisma centro Italia</b>	<p>Per la <b>ZFU del sisma Centro Italia e del sisma Centro Italia bis</b>, l'esenzione è concessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per il periodo di imposta in corso alla data del 24/06/2017</li> <li>▪ e per i tre anni successivi (L. 145/2018)</li> </ul>

## PATENT BOX

Nel rigo **IS89** è stata **aggiunta la co. 4** per indicare

- l'importo delle **plusvalenze** che **non ha concorso alla formazione del valore della produzione**, in **periodi precedenti**, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box",
- **qualora almeno il 90% del corrispettivo** derivante dalla cessione dei predetti beni **non sia reinvestito**, prima della chiusura del 2° periodo successivo a quello della cessione, in **attività di R&S finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali**.

Sez. XV Patent Box	IS89	Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2	Agevolazione anni precedenti 3	Recupero tassazione plusvalenze 4
		0,00	0,00	0,00	0,00

## CREDITO IRAP IMPRESE SENZA DIPENDENTI

La legge di bilancio 2019 ha disposto:

- l'abrogazione, a decorrere dal 1/01/2019
- del credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda previsto per le imprese che non si avvalgono di dipendenti.

I soggetti con periodo d'imposta non solare devono tener conto di tale abrogazione al 31/12/2018.

Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	IS90	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
		1	2	3	4	5

## AIUTI DI STATO

La nuova sezione deve essere compilata:

- dai soggetti che nel periodo d'imposta 2018 hanno beneficiato di aiuti:
  - cd. "di Stato" o cd. "de minimis"
  - o subordinati a Provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono indicati (quadro RU del mod. Redditi o quadro IS per l'Irap)
  - o di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA;
- con riguardo agli aiuti di Stato di cui si sono verificati i presupposti per la fruizione.

**N.B.:** la sezione va compilata sia con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri (es.: Quadro IR) e sia in caso aiuti maturati ma non fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione

Si noti che un prospetto del tutto analogo è stato inserito nell'ambito del mod. Redditi

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

(v. tabella)

1. micro impresa  
2. piccola impresa  
3. media impresa  
4. grande impresa  
5. non classificabile.

**BASE GIURIDICA**

Codice aiuto 1 | Tipo norma 2 | Codice Regione 3 | Data 4 (giorno, mese, anno) | Numero 5 | Articolo 6 | Comma 7 | Lettera 8

Forma Giuridica 9 | Dimensione impresa 10 | Codice attività ATECO 11 | Settore 12 | Tipo SIEG 13 | Importo totale aiuto spettante 14

**DATI DEL PROGETTO**

Data inizio 15 (giorno, mese, anno) | Data fine 16 (giorno, mese, anno) | Codice Regione 17 | Codice Comune 18 | CAP 19

Tipologia (via, piazza, ecc.) 20 | Indirizzo 21 | Numero civico 22

Tipologia costi 23 | Costi agevolabili 24 | Intensità di aiuto 25 | Importo aiuto spettante 26 | Continuazione 27

**IMPRESA UNICA**

Codice fiscale 1 | Codice fiscale 3 | Codice fiscale 5

**col. 13:** da compilare se in col. 12 è stato indicato il cod. 3; i codici SIEG sono i seguenti:

1. Edilizia Sociale
2. Servizi di rete settore Energia
3. Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
4. Servizi finanziari
5. Servizi postali
6. Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
7. Trasporto marittimo
8. Trasporto Aereo
9. Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
10. Servizi di rete settore Acqua
11. Servizi di rete settore Gas
12. Trasporto terrestre passeggeri - Strada
13. Servizi sanitari o sociali.

IS201	CONTENUTO		
col. 2-8	Indicare gli <b>estremi normativi</b> solo se è indicato il <b>cod. 999</b> (si utilizza per indicare gli altri aiuti di Stato o aiuti de minimis non elencati nelle tabelle allegate alle istruzioni al Mod. IRAP 2019) <b>in col. 1</b>		
col. 12	Codici	SETTORE	TIPOLOGIA
	cod. 1	GENERALE	Aiuti di Stato, diversi da quelli SIEG e dei settori Agricoltura e Pesca, ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. UE 1407/2013, art. 3, co. 2 e 3, ad un beneficiario che opera/non opera nel settore del trasporto di merci su strada per c/terzi
	cod. 2	STRADA	Aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. UE 1407/2013, art. 3, co. 2, ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per c/terzi
	cod. 3	SIEG	Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg. UE 360/2012 ad un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)
	cod. 4	AGRICOLTURA	Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. UE 1408/2013
	cod. 5	PESCA	Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg. UE 717/2014
col. 15-27	Indicare i <b>dati dei singoli progetti</b> ; in <b>assenza della localizzazione di progetto</b> , le <b>col. 17-22 non vanno compilate</b> in quanto le informazioni si intendono riferite alla sede dell'impresa.		

IS202	CONTENUTO
col. 1-6	Indicare, in caso di aiuti <i>de minimis</i> , i codici fiscali delle imprese che concorrono con il beneficiario a formare una "impresa unica", intesa come l'insieme delle imprese fra le quali esiste una relazione di controllo o influenza dominante o maggioranza di voti o di nomina/revoca dei membri del CDA, consiglio di direzione o sorveglianza.

TABELLA DEI CODICI AIUTI DI STATO "STATALI" (col. 1)		
Cod.	Descrizione	Norma
351	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a far data dal 24/08/2016	Art. 47, D.L. 189/2016
352	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere l'attività in Italia	Art. 44, D.L. 78/2010
353	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. 47/2014
354	Deduzione forfetaria per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nell'anno d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Art. 11, c. 1, lett. a), n. 3, D.lgs. 446/1997
355	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. 109/2018
356	Non concorrenza alla formazione del valore della produzione del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. 47/2014

**Nota:** per gli aiuti di Stato "regionali/provinciali" si rinvia alle tabelle allegate alle istruzioni al Mod. IRAP 2019.

TIPOLOGIA DI COSTI CON I RELATIVI CODICI DA INDICARE IN COL. 23	
Materiali	Terreni (cod. 1), Immobili (cod. 2), Impianti, macchinari, attrezzature (cod. 3), Progettazione, studi e consulenze (cod. 4)
Immateriali	Licenze (cod. 5), Know-How (cod. 6), Conoscenze non brevettate (cod. 7), Marchi (cod. 8), Diritti di brevetto (cod. 9)
Personale	Formazione professionale (cod. 10), Costo del personale (cod. 11)
	Materie prime, consumo e merci (cod. 12)
	Servizi - Servizi professionali (cod. 13)
	Oneri diversi di gestione (cod. 14)
Ammortamenti	Costo di strumenti e attrezzature (cod. 15), Costo di terreni e fabbricati (cod. 16), Costi di ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti/ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato (cod. 17)
	Costi generali - Spese generali (cod. 18)
	Oneri finanziari (cod. 19)
	Non individuabili (o non riconducibili) in base alle definizioni dei Reg. UE (cod. 20) (il cod. 20 si utilizza anche quando la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici)
	Servizi - Altri servizi (cod. 31)